

27 GIUGNO 2022 ore 11,30

**IL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
E LA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE VANNI

ASMEL
Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

I PROVVEDIMENTI DURANTE LO STATO DI EMERGENZA E OLTRE E I RIFLESSI SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI 2022-2024

Decreto «Cura Italia»

(Dl. 27 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27)

Decreto «Rilancio Italia»

(Dl. n. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77)

Decreto «Semplificazioni»

(Dl. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120)

Decreto «Agosto»

(Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 2020, 13 ottobre 2020, n. 126)

Legge «Ristori»

(Legge 18 dicembre 2020, n. 176/2020 di conversione dei 4 Decreti «Ristori»)

Decreto «Milleproroghe 2021»

(Dl. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21)

Legge di Bilancio 2021

(Legge n. 178 del 30 dicembre 2020)

Decreto «Sostegni»

(Dl. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge n. 69 del 21 maggio 2021)

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

I PROVVEDIMENTI DURANTE LO STATO DI EMERGENZA E OLTRE E I RIFLESSI SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI 2022-2024

Decreto «Sostegni-bis»

(Dl. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge n. 106 del 24 luglio 2021)

Decreto «Semplificazione»

(Dl. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 181 del 29 luglio 2021)

Decreto «Fiscale»

(Dl. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge n. 2015 del 17 dicembre 2021)

Dl. «Attuazione del Pnrr»

(Dl. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021)

Decreto «Milleproroghe 2022» - Legge 30 dicembre 2021, n. 228

Legge di bilancio per il 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Decreto «Sostegni-ter»

(Dl. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022)

Decreto «Energia»

(Dl. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con Legge n. 34 del 27 aprile 2022)

Decreto «Aiuti»

(Dl. 17 maggio 2022, n. 50, *in corso di conversione*)

"Decreto "Ucraina"

(Dl. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con Legge n. 51 del 20 maggio 2022)

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

idee governativa e scopo dei provvedimenti
in Stato di emergenza per «Covid-19» e post-emergenza
(31/01/2020 – 31/03/2022)

(nel breve periodo)

fornire liquidità al sistema, **molta liquidità**
(eccedente? ... da verificare con Certificazioni «perdita di gettito» 2021/2022)
e incentivare gli investimenti

per stabilizzare quanto prima possibile l'economia italiana
per sostenere le categorie con riduzione di attività e dei redditi

(nel medio lungo periodo)

sostenere gli investimenti e **sostenere/stabilizzare la crescita economica**
incertezze ma risorse Enti Locali eccedenti le certificate «perdite di gettito»
e rilevante incremento del debito pubblico

ULTERIORI INTERVENTI 2022 DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA E AI TERRITORI +PER
SORREGGERE LA CRESCITA DEL PAESE
E PORRE LE BASI PER UNA CRESCITA DURATURA E STRUTTURALE
..... ANCHE GRAZIE SOPRATTUTTO ALLE RISORSE DEL **PNRR**
..... MA 2022 CON **SHOCK ENERGIA E GUERRA RUSSO-UCRAINA**

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Decreto «Cura Italia» art. 107-*bis* (Fcde)

Gli Enti Locali a decorrere dal rendiconto 2020 (**anche nel 2022**) possono determinare l'Fcde delle entrate dei Tit. 1 e 3 accantonato calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021 così ipotizzata riduzione dell'accantonamento minimo a Fcde in quanto i dati della riscossione 2020 (e forse quelli del 2021) sono risultati in riduzione per l'emergenza *Covid*

MEDIA SEMPLICE E QUINQUENNIO 2017/2021

o 2016/2020 + (eventuale opzione) incassi N+1 in conto residui

operare con prudenza per il 2022 e far attenzione alle previsioni per gli anni successivi al 2022 (Fcde ritornerà con il calcolo ordinario?)

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Proroga a tutto il 2022
del non adeguamento all'incremento Istat
dei **canoni di locazione passiva** per gli Enti Locali
(art. 3, comma 1, Dl. n. 95/2012)

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Incremento dell'indennità dei sindaci /vicesindaci/presiedenti consigli/assessori

(commi da 583 a 587, Legge n. 234/2021)

- gradualità incremento sull'indennità precedente **2022**/2023/2024 (45%, 68%, 100% della differenza), ora parametrato in percentuale, in funzione della popolazione residente, all'indennità decise dalle Regioni per il proprio Presidente
- copertura del maggior onere con trasferimenti statali, per il momento stanziamento ipotizzato in cifra fissa: ripartizione dei 110 milioni stanziati per il 2022 capiente per il 45% (Circolare n. 60 del 31 maggio 2022 della Direzione centrale della Finanza Locale, pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali e Decreto interministeriale 30 maggio 2022) (la Nota di chiarimento RgS del 30 dicembre 2021 definiva le modalità di determinazione degli incrementi e conferma la congruità fondi stanziati)

obbligatorietà (dubbi sulla legittimità di eventuali rinunce)

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Per il bilancio di previsione 2022

possibile prevedere (in base a provvedimenti emergenziali e non):

- quote di ristoro assegnate per il 2022 a copertura dell'esenzione Imu per immobili D/3 (art. 78 del Dl. n. 104/2020)
- avanzi vincolati da fondi emergenziali per contratti di servizio continuativo-quota per il 2022 (art. 106, del Dl. n. 34/2020)

+ utilizzo proventi da alienazioni patrimoniali a copertura del rimborso quote capitale mutui (comma 866, della Legge n. 205/2018)

+ applicazione ordinaria dell'avanzo presunto 2021 (da verificare entro il 31 gennaio 2022) – art. 10, comma 6-*bis*, del Dl. n. 77/2021

anno 2020 da non computare (nel triennio di riferimento) per determinare il Fondo perdite partecipate (art. 10, comma 6-*bis*, Dl. n. 77/2021)

Possibile il ripiano decennale del maggior disavanzo per corretta contabilizzazione del Fal (art. 52 «*Sostegni-bis*»)

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Per il bilancio di previsione 2022: **PNRR** (come riepilogato anche in **Faq Arconet n. 48**)

+ possibilità prevedere nel **2022** (fino al 2026)

gli stanziamenti per **trasferimenti «PNRR»** (anche per edilizia scolastica)
con variazione anche in esercizio/gestione provvisorio/a

(art. 15, comma 4-*bis*, e art. 55, comma 1, lett. a), n. 4, Dl. n. 77/2021)

e anche sulla base della delibera di assegnazione/ripartizione

(senza impegno formalizzato da parte dell'ente erogante)

nessun limiti all'applicazione delle risorse del «PNRR» confluite in avanzo.

anche per gli Enti in disavanzo in deroga all'art. 1, comma 897 e 898, della Legge n. 145/2018

variazioni di bilancio sempre ammesse

risorse non utilizzate confluiscono in avanzo vincolato

anticipazione fino al 10% del costo dell'intervento (Dm. 11 ottobre 2021)

attenzione alla corretta contabilizzazione nelle voci del Piano dei conti

Problematiche per gestione liquidità:

- anticipare risorse proprie per le spese «Pnrr» (ma anche Fondo rotativo ministeriale per l'attuazione del «Pnrr» – art. 9, commi 6 e 7, Dl. n. 152/2021, da contabilizzare come trasferimento) con programmazione di cassa
- Rischio che la spesa teoricamente «Pnrr» risulti, in fase di controllo, per qualche motivo non finanziabile. Restituzione?

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Sostegni-ter

Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli EE.LL. negli anni 2020 e 2021 come «Fondone» o come «Ristori specifici»

Art. 13:

- Possibilità di utilizzare anche nel 2022 le risorse residue del Fondone
- Possibilità di utilizzare anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate, le risorse per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nella Certificazione della "perdita di gettito" (solo i ristori specificatamente indicati nel Decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021)
- Possibilità di utilizzare anche per il 2022 la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso (modifica del comma 2, dell'art. 109, del Dl. n. 18/2020), se non necessità di salvaguardia equilibri e per finanziare dfb

Risorse utilizzabili anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018 (limiti previsti per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione)

Controllo con ulteriore Certificazione della «perdita di gettito» per il 2022 da presentarsi 31 maggio 2023

Possibilità di utilizzo già anticipata con la Faq RgS. n. 43 del 31 gennaio 2022

- estinzione anticipata di mutui esclusa dai limiti *citati* commi 897-898
- proroga delle deroghe per la determinazione delle capacità assunzionali, con possibilità di computare le cessazioni di personale

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Sostegni-ter

(segue)

Art. 12:

incrementato di Euro 100 milioni per il 2022 il Fondo di cui all'art. 25, comma 1, del Dl. n. 41/2021, per i mancati incassi relativi al I trimestre 2022 dell'Imposta di soggiorno

Art. 13-ter:

possibilità in deroga di interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse, anche a copertura dei disavanzi, per Aziende speciali e istituzioni con «Piano di risanamento»

Art. 29

Fino al 31 dicembre 2023, per incentivare gli investimenti pubblici e per fronte alle ricadute economiche negative dell'emergenza “Covid-19”, al fine di procedure di affidamento dei contratti pubblici iniziate dopo il 27 gennaio 2022:

- obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi per fissare la portata e la natura di eventuali modifiche e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard (anche art. 25 del Decreto «energia»)
- le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo



Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Decreto «*energia*»

Norme per contenere la spese per energia elettrica per
pubblica illuminazione e edifici pubblici

Contributi per indennizzare i mancati incassi per
Imposta di soggiorno nel II trimestre 2022

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Decreto «*aiuti*»

Art. 40: gli Enti Locali possono liberamente applicare al solo bilancio di previsione 2022 la quota disponibile del risultato di amministrazione 2021

Art. 41: contributi alle Province a compensazione della flessione dell'Ipt e della Rc-auto

Art. 43: contributi per Province con Piano di risanamento e per i Comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro-capite maggiore di Euro 500 che hanno sottoscritto, per il ripiano del proprio disavanzo, un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Decreto «*Ucraina*» e Faq RgS 1° giugno 2022, n. 49

art. 37-ter, comma 1, lett. a), come precisato con la Faq n. 49

possibilità di utilizzare, **per l'anno 2022**, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- **gli avanzi di amministrazione disponibili;**
- **i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia** previste dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Dpr. n. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-*bis*, del medesimo T.U.;
- **gli “avanzi Covid”**, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”), con esclusione dei ristori specifici di spesa (che obbligatoriamente devono essere finalizzati per le finalità specifiche originarie).

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Enti e Organo di revisione

gestione del bilancio di previsione 2022-2024

incertezze diffuse: su riscossione, su gestione dei contratti di appalto e di concessione dei servizi, su verifica entità del ristoro delle «perdite di gettito»,
su previsioni del costo dell'energia,
su previsione di spese per acquisto di beni e servizi e lavori (inflazione)

Novità e problematiche da attenzionare:

- determinazione Fcde a previsione (art. 107-*bis* del Decreto «Cura Italia»)
... ma valutazioni prudenziali
- determinazione Fondo garanzia debiti commerciali e Fondo perdite Organismi partecipati
- incertezza dell'Addizionale Irpef per riduzione dei redditi 2020/2021 per l'emergenza *Covid*
- Certificazione 2021 del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e verifica della «perdite di gettito» e relativi vincoli nel Rendiconto della gestione 2021

Le Manovre 2020, 2021 e 2022

Enti e Organo di revisione

gestione del bilancio di previsione 2022-2024

(segue)

- Novità e problematiche da attenzionare:
 - il Canone unico patrimoniale e a sua regolamentazione
 - la determinazione del nuovo Piano tariffario Tari 2022
 - la variata definizione (**forse???**) dei trasferimenti che dovrà tener conto dei fabbisogni standard
 - l'efficacia delle attività di riscossione, soprattutto dei residui risalenti
 - la valutazione dei risultati 2020 e 2021 delle partecipate e dei budget riprogrammati a seguito dell'emergenza per il 2022

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

bilancio di previsione

Definizione di bilancio di previsione (Principio contabile 4/1):
documento nel quale vengono rappresentate contabilmente
le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio
compreso nell'arco temporale considerato nel Dup (2022-2024)

gli organi di governo di un ente,
nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo
e di programmazione, definiscono la distribuzione
delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione
deve realizzare,
in coerenza con quanto previsto nel Dup

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Le previsioni di competenza e di cassa

Le previsioni di competenza finanziaria

- sono elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16 (competenza finanziaria potenziata: insorgenza credito/debito e esigibilità/scadenza)
- rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti

gli stanziamenti di cassa comprendono la previsione di riscossioni e di pagamenti in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E SALVAGUARDIA

elaborazione/ approvazione

Programmazione, attività e tempistiche di massima

(in ipotesi di approvazione del bilancio di previsione nei termini ordinari: per il 2022 scadenza approvazione fissata al 30 giugno 2022)

Linee programmatiche di mandato N/N+5 (programma elettorale)

DEFINIZIONE INDIRIZZI STRATEGICI E OPERATIVI N/N+5:

PROGETTI

(Giunta + Responsabili)

Salvaguardia degli equilibri esercizio N: 31 luglio

(da tenerne conto e attenzionare situazioni problematiche e/o non definite)

Dup 2022-2024: presentato dalla G.C. il 31 luglio 2021 e recepito in seguito dal C.C. (necessariamente entro l'approvazione del bilancio di previsione)

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E SALVAGUARDIA

elaborazione / approvazione

ANALISI ACCERTAMENTI/IMPEGNI E RISCOSSIONI ESERCIZIO N

Responsabile finanziario e altri responsabili

30/09 PREVISIONE DI MASSIMA DEGLI ACCERTAMENTI ESERCIZIO N+1

20 Responsabile finanziario e altri responsabili

15/10 PRIMA IPOTESI DI BILANCIO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI MASSIMA N+1,
SOPRATTUTTO DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

Responsabile finanziario e G.C.

APPROVAZIONE DEL DUP DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON EVENTUALI
MODIFICHE PER IMPLEMENTARE IL DUP NELL'ESERCIZIO N+1

Responsabili e G.C.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E SALVAGUARDIA

elaborazione/ approvazione

MANOVRE/TAGLI PER CONSEGUIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCO N+1 E SS.
Contrattazione e decisioni (Giunta e responsabili)

31/10 SECONDA IPOTESI DI BILANCIO IN EQUILIBRIO
 Responsabile finanziario e G.C.

5/11 MODIFICHE ULTERIORI: TAGLI/OPPORTUNITA'
 Contrattazione e decisioni (Giunta e responsabili)

10/11 IPOTESI BILANCIO IN APPROVAZIONE DA PARTE DELLA G.C.
 Responsabile finanziario e G.C.

15/11 AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE DEFINITIVA DEL DUP 2022-2024 DA
PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

15/11 APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELLO SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E SALVAGUARDIA

elaborazione/ approvazione

ANALISI DA PARTE DI TUTTI I REFERENTI

(Organo di revisione, consiglieri comunali, Sindacati, operatori economici, ecc.)

10/12 (circa) PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

15/12 EVENTUALI EMENDAMENTI

31/12 APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE (ipotesi 20/12)

PER IL 2022 TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE E' IL 30/06/2022

TERMINI SLITTATI (SOPRATTUTTO PER VALUTARE IMPLICAZIONI COVID E LE ATTIVITA' DI
RIPROGETTAZIONE/RIPROGRAMMAZIONE/RIPARTENZA

+ INCERTEZZE 2022 PER COSTI ENERGIA, INFLAZIONE E GUERRA RUSSO-UCRAINA

MA L'INIZIO DELLE DELL'ITER DELLA SESSIONE DI BILANCIO DOVREBBE UTILMENTE COMUNQUE
INIZIARE CON LA PROGRAMMAZIONE SOPRA INDICATA

Salvaguardia degli equilibri esercizio N+1: 31 luglio

(nuovo ciclo di programmazione per l'esercizio N+1)

EQUILIBRI E SALVARUGARDIA

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 147-*quinquies* - Controllo sugli equilibri finanziari

- Controllo da svolgersi sotto la direzione/il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e con vigilanza dei revisori
- da tener conto del Regolamento di contabilità dell'Ente
 - + delle disposizioni dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
 - + delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione
- valutazione concreta e tempestiva degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (Direzione e coordinamento, «controllo analogo», «controllo analogo congiunto»)

EQUILIBRI E SALVARUGARDIA

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 148 - Controlli esterni

Le Sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente Locale.

Il Mef-RgS può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni Siope, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori (ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio, anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi, aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali)

EQUILIBRI E SALVARUGARDIA

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 153 - Servizio economico-finanziario

Il Responsabile del servizio finanziario:

- verifica la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, e procede alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- verifica la regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Il Regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'Ente, al Consiglio dell'Ente, al Segretario ed all'Organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti

ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio

EQUILIBRI E SALVARUGARDIA

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 162 - Principi del bilancio

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione,

garantendo un Fondo di cassa finale non negativo

+ Pareggio finanziario di parte corrente

Art. 187 - Composizione del risultato di amministrazione

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ... può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: (dopo copertura dei debiti fuori bilancio)

«b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;»

EQUILIBRI E SALVARUGARDIA

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

durante la gestione e nelle variazioni di bilancio gli Enti Locali rispettano il **pareggio finanziario** e **tutti gli equilibri stabiliti in bilancio** per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa

Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente Locale, comunque almeno una volta **entro il 31 luglio** di ciascun anno (e sempre prima dell'applicazione dell'avanzo libero del Risultato di amministrazione dell'anno precedente a finalità di cui all'art. 187 Tuel, lett. c) e successive),

l'Organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio

o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:

- misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui
- provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio
- iniziative necessarie a adeguare il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri per la gestione dei residui

EQUILIBRI E SALVARUGARDIA

Inquadramento normativo: Equilibri e Tuel

Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

(segue)

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i 2 successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate
è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
l'Ente può modificare tariffe e aliquote relative ai propri tributi entro il 31/7.

la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio
è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione (art. 141. Tuel)

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Attività da porre in essere

Verifica del **pareggio finanziario** della gestione di competenza (confronto con le previsioni assestate di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni alla data della salvaguardia e il presumibile importo degli stessi al 31/12)

Verifica degli equilibri parziali della gestione, principalmente **l'equilibrio di parte corrente non negativo**, valutando anche tutte le entrate e le spese a carattere non ripetitivo

Verifica **dell'equilibrio di cassa** (programmare cassa non negativa al 31/12)

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Attività da porre in essere

- Analisi della **gestione residui** (alla data della salvaguardia stima le variazioni dei residui attivi e passivi, tener conto anche delle riscossioni/pagamenti)
- Verifica dell'esistenza di **debiti fuori bilancio**
- Adeguamento del Fcde in caso di squilibri riguardanti la gestione residui
- Eventuale **adeguamento del Fondo contenzioso e/o del Fondo rischi**
- Verifica dell'andamento, anche prospettico, degli **Organismi partecipati**
- Valutazione del **sopravvenire di elementi/informazioni nuovi** con riflessi sugli equilibri di bilancio correnti e futuri

Relazione del Responsabile dei servizi finanziari

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Procedura di riequilibrio ordinario:

in presenza di squilibri della gestione di competenza e/o della gestione residui + eventuale necessita di adeguare gli accantonamenti e/o finanziari debiti fuori bilancio.

Risorse da utilizzare:

- Economie di spesa
- Tutte le entrate ad eccezione di quelle provenienti da assunzione mutui e di quelle con specifico vincolo di destinazione
- Proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili
- Entrate in conto capitale per squilibri solo di parte capitale
- Avanzo disponibile (in via residuale)

Altrimenti procedure di risanamento:

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Inquadramento normativo: Tuel e Dup

Art. 151 - Principi generali

Principio della programmazione

La G.C. presenta il Dup entro il 31 luglio di ogni anno e il C.C. delibera il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle Linee strategiche contenute nel Dup, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Dlgs. n. 118/2011

Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo,
e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

Art. 169 - Piano esecutivo di gestione

Il Peg è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Dup.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Inquadramento normativo: Tuel e Dup

Art. 170 - Documento unico di programmazione

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al C.C. il Dup per le conseguenti deliberazioni

Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al C.C. la Nota di aggiornamento del Dup

I Dup ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente
Sezione strategica e Sezione operativa: la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Rispetta quanto previsto dal Principio applicato della programmazione (allegato n. 4/1 del Dlgs. n. 118/2011)

Presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione

Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti: **Dup semplificato**

(se popolazione < 2,000 **Dup super semplificato**)

Nel Regolamento di contabilità dovrebbero essere previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Dup.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Inquadramento normativo: Tuel e Dup

Art. 174 - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Dup sono predisposti dall'Organo esecutivo e presentati all'Organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno (secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità)

A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'Organo esecutivo presenta all'Organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Dup in corso di approvazione.


Art. 175 - Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

comma 8: mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva ed il Fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del Pareggio di bilancio

Art. 203 - Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'Organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, e contestualmente adegua il Dup e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE



IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Programma di mandato e le Linee programmatiche e coerenza del Dup: Principio contabile 4.1

Il DUP permette l'attività di guida strategica ed operativa e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative

Il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

SEZIONE STRATEGICA: scelte principali/obiettivi strategici (cosa si vuole realizzare, con quali mezzi, entro quando) – rendicontazione – relazione di fine mandato

SEZIONE OPERATIVA: programmi per missione - obiettivi operativi – risorse finanziarie, strumentali e umane - rendicontazione

PARTE 1: motivazione delle scelte programmatiche

PARTE 2: programmazione dettagliata, anche in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio

•

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Gli **strumenti di programmazione** degli Enti Locali sono:

- le **Linee programmatiche di mandato** entro i termini previsti dallo Statuto (art. 46, comma 3, del Tuel) e la Relazione di inizio mandato (Dlgs. n. 149/2011)
- il **Documento unico di programmazione (Dup)**, da presentare da parte della Giunta all'approvazione del Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno;
- l'eventuale **Nota di aggiornamento del Dup**, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni e comunque contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione;
- lo **schema di delibera del bilancio di previsione** finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno su iniziativa della Giunta, ed eventuale variazione del Dup. Il Consiglio approva il bilancio d'esercizio entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente (salvo rinvio con Dm. Interno)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Gli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono:

- il **Piano esecutivo di gestione** (comprensivo del Piano della performance) approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno (su questo Cdc Sardegna n. 1/2018)
- il **Piano degli indicatori di bilancio** presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto
- lo **Schema di delibera di assestamento/salvaguardia degli equilibri** del bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (art. 193 del Tuel)
- le **variazioni di bilancio** (art. 175 del Tuel), da includere la deliberazione afferente al riaccertamento ordinario

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Gli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono:

- lo **schema di rendiconto sulla gestione**, che conclude il processo di programmazione dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo da parte del Consiglio
- la **Relazione di fine mandato** (*ex* Dlgs. n. 149/2011)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Dup si compone di 2 sezioni:

1. la **Sezione Strategica (SeS)** con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo (5 anni).
2. la **Sezione Operativa (SeO)** con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione (3 anni).
 - comprende gli altri atti di programmazione «fondamentali» per l'Ente
 - dovrebbe comprendere gli indirizzi in materia di contenimento delle spese di funzionamento (comprese le spese di personale) delle società controllate *ex art. 19*, comma 5, del Dlgs. n. 175/2006, unitamente agli obiettivi strategici e gestionali affidati alle società controllate o partecipate da ricomprendere nell'articolazione per Missioni/Programmi del documento

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Dup - **La Sezione Strategica (SeS)** è *atta a “sviluppare e concretizzare” le Linee programmatiche di mandato ex art. 46, comma 3 del Tuel* in coerenza con le Linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nell’ambito dei vincoli dell’Unione Europea.

Ovvero:

1. nel primo anno del mandato: individuati gli indirizzi strategici
2. per ogni missione di bilancio sono individuati gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato (ovvero l’impatto dell’azione amministrativa sui bisogni della collettività)
3. per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica deve fornire per il suo conseguimento.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - la Sezione Strategica (SeS)

.... l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne:

- Condizioni esterne, ovvero l'analisi seguenti profili:

- gli obiettivi del Governo per il periodo considerato
- la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive di sviluppo socio-economico
- I parametri economici utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(segue)

- **Condizioni interne**, ovvero l'analisi dei seguenti profili:

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard compresi gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate e loro situazione economico finanziaria

Indirizzi relativi alle risorse disponibili e i relativi impieghi, e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, in particolare: investimenti (opere pubbliche), modalità di finanziamento ed impatto degli stessi sulla spesa corrente; i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali in relazione alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; gli equilibri della parte corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri di cassa.

disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(segue)

Dup - la Sezione Strategica (SeS)

... ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Sono altresì verificati i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato..

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - la Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale e contenuto programmatico operativo ed attuativo del contenuto programmatico della SeS avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale - costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente

La Sezione operativa:

- è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza (triennio) e cassa (primo esercizio) e dunque supporta “la manovra di bilancio”
- copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione;
- individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati:

- gli obiettivi operativi annuali da raggiungere
- gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio

segue

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - la **Sezione Operativa (SeO)** ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo PA, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni con indicazione per l'ente dei fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento
- orientare e guidare le successive deliberazioni di Consiglio e Giunta
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

(segue)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - Il contenuto minimo **della SeO** è costituito:

- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo e dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni (obiettivi anche di contenimento ex art. 19, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016)
- dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici
- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi
- dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per gli investimenti
- per la parte spesa da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti
- dagli altri atti di programmazione «specifici»: programmazione dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti ex Dlgs. n. 50/2016; programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- etc....

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - La **Sezione Operativa** (SeO)

si struttura in 2 parti fondamentali

- **Parte 1**, descrive le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente che al gruppo (contiene dunque obiettivi *ex art.* 147 – controlli interni - e ss. del Tuel ed indirizzi *ex art.* 19, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016 – spese funzionamento e di personale del Gruppo pubblico locale) e definiti, per tutto il periodo di riferimento del Dup, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali
- **Parte 2**, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale del Dup, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e gli ulteriori atti di programmazione dell'Ente

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - La Sezione Operativa (SeO): Parte 1

Individua, per ogni singola missione, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco temporale.

Per ogni programma devono essere definiti gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione (si pensi al Peg). L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi rappresenta la base sulla quale predisporre e approvare il Peg ovvero l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - La Sezione Operativa (SeO): Parte 1

Per la parte entrata comprende:

- valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.
- valutazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi, ovvero: individuati quanto a tipologia; quantificati in relazione al singolo cespite; descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche; misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per gli investimenti, sulla capacità di indebitamento e sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - La Sezione Operativa (SeO): Parte 1

Per la parte spesa comprende:

- l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria delle aziende facenti parte del gruppo e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio unitamente agli obiettivi affidati, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Documento di programmazione	Riferimento normativo	Scadenza di legge
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici	art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018	nessuna (deve essere approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione e deve essere pubblicato sul profilo del committente per 30 giorni per eventuali osservazioni; l'approvazione definitiva del programma deve avvenire entro i successivi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione ovvero entro 60 giorni in assenza delle suddette consultazioni)
programma biennale di forniture e servizi		nessuna (deve essere approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione)
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008	deve essere allegato al bilancio di previsione
piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio	art. 2, comma 594 della Legge n. 244/2007	nessuna
piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (facoltativo)	art. 16, comma 4 del D.L. n. 98/2011	entro il 31 marzo di ogni anno
piano triennale dei fabbisogni di personale	art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001	nessuna (in assenza del piano non è possibile assumere nuovo personale)
programma degli incarichi di collaborazione autonoma	art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007	nessuna (il limite massimo della spesa annua per tali incarichi deve essere fissato nel bilancio di previsione)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup ed atti di programmazione specifica

Gli atti di programmazione debbono essere inseriti nel Dup entro il 31 luglio di ogni anno ?

L'allegato 4/1 come modificato dal Decreto Mef del 29/8/2018 prevede:

- nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente **precedano** l'adozione o l'approvazione del Dup, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal Dup, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel Dup.
- nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione **successivi** a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del Dup, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal Dup, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al Dup (piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex Dl. n. 98/2011).
- i documenti di programmazione per i quali la legge **non prevede termini** di adozione o approvazione devono essere inseriti nel Dup (tutti gli altri piani/programmi).

.....

da tenere presente che l'art. 239, comma 1, lett. b), paragrafo 1, prevede

il **Parere dei revisori** nel caso di «strumenti di programmazione economica-finanziaria».

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - Il caso del Programma triennale e elenco annuale dei LL.PP.

ai sensi del Decreto Mit n. 14/2018

- prima adozione del Programma triennale e dell'Elenco annuale
- pubblicazione di tali documenti sul profilo del committente
- presentazione (facoltà della stazione appaltante di porre il documenti in consultazione) di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione
- approvazione definitiva del programma triennale (mediante il DUP), unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

.... ma quali **controlli** devono effettuare i revisori nell'ambito del Dup?

valutare la compatibilità della programmazione dei LL.PP. con le risorse stanziare in bilancio, con particolare riferimento al nuovo indebitamento, nonché la correlazione con la Nota integrativa (Principio 9.11.6 - allegato 4/1)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - Il Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi ai sensi del Decreto Mit n. 14 del 16 gennaio 2018

..... ma quali **controlli** devono effettuare i revisori nell'ambito del Dup?

valutare la compatibilità della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi con le risorse stanziare in bilancio

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - Il caso del **Piano triennale dei fabbisogni di personale** *ex* art. 6 del Dlgs. n. 165/2001 e Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica

..... ma quali **controlli** devono effettuare i revisori nell'ambito del Dup?

valutare:

Copertura finanziaria delle nuove assunzioni nel bilancio e complessivamente della «nuova dotazione organica»;

Rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale (*ex* comma 557 e ss., e comma 562 della Legge finanziaria per il 2006 e s.m.i.);

Rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale a tempo determinato (*ex* art. 9, comma 28 e s.m.i.) e riscontro caratteri dell'eccezionalità o della temporaneità *ex* art. 36 Tusp);

Rispetto delle capacità assunzionali in merito ai vincoli sul turnover;

Rispetto dei vincoli giuridici che bloccano le possibilità assunzionali (ricognizione di eccedenze ed esuberi, trasmissione Bdap, etc...)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - **Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa** *ex* Dl. n. 98/2011

- ma quali **controlli** devono effettuare i revisori nell'ambito del Dup?
- certificare la compatibilità dell'incremento del Fondo per il salario accessorio relativo alle risorse destinate alla totalità dei dipendenti

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - Il caso del **Piano di razionalizzazione delle spese** *ex* art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007

..... controlli devono effettuare gli Organi di revisione nell'ambito del Dup?

- - tenere conto dei vincoli di spesa in materia di auto di servizio *ex* Dl. n. 95/2012.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - Il **Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari** *ex* art. 58, comma 1, del Dl. n. 112/2008

..... quali **controlli** devono effettuare gli Organi di revisione revisore nell'ambito del Dup?

- Riscontro della compatibilità dei valori oggetto di alienazione e le entrate previste al Tit. 4 del bilancio di previsione
- Riscontro della corretta destinazione in parte spesa delle «risorse nette» di entrata per alienazioni immobiliari pari al 10% per riduzione anticipata del debito, o in assenza, a spesa di investimento (*ex* art. 56-*bis*, comma 11, del Dl. n. 69/2013)
- Riscontro della corretta destinazione in parte spesa delle «risorse nette» di entrata per alienazioni immobiliari

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - Il **Programma degli incarichi di collaborazione autonoma** *ex* art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007

..... **controlli** devono effettuare gli Organi di revisione nell'ambito del Dup?

- tenere presente che il limite max (per ogni esercizio del triennio) di spesa deve essere determinato nel bilancio di previsione come programmazione
- tale programma deve contenere, quantomeno, tutti gli incarichi non obbligatori per legge

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Dup - Arconet – **Faq. n. 10**

Inammissibilità e improcedibilità
delle deliberazioni non coerenti con il Dup degli Enti Locali.

Il Regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del Dup degli Enti Locali.

(segue)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(segue)

Arconet – Faq. n. 10

“Con riferimento al procedimento di approvazione del Dup e della relativa Nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:

1) **che il Dup è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni».**

Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera.

La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

- in un’approvazione, nel caso in cui il DUP rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento

La Deliberazione del Dup presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’Ente

(segue)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(segue)

Arconet – Faq. n. 10

2) **l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il Dup**, al fine di lasciare agli Enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere "le conseguenti deliberazioni".

Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del Dup comporta la necessità per il Consiglio di deliberare il Dup in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento.

La deliberazione consiliare concernente il Dup non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il Dup presentata in data 15 luglio ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una forma di approvazione, **che è necessario il parere dell'Organo di revisione** sulla deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(segue)

Arconet – Faq. n. 10

4) **che la Nota di aggiornamento al Dup, è eventuale**, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

- il Dup è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del Dup già approvato

•(segue)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(segue)

Arconet – Faq. n. 10

5) che, se presentato, **lo schema di nota di aggiornamento al Dup si configura come lo schema del Dup definitivo.**

Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al Dlgs. n. 118/2011

6) **che lo schema di nota di aggiornamento al Dup e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente**

•(segue)

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

(segue)

Arconet – Faq. n. 10

7) che la Nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio.

In quanto presentati contestualmente, la Nota di aggiornamento al Dup e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato

8) che la disciplina concernente la presentazione del Dup si applica anche agli enti in gestione commissariale

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del Dup, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel Dup deve essere rispettata

DUP E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2022

Quesiti

1. **Quesito:** Quali semplificazioni sono previste per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 e a 5.000 abitanti?

Risposta: Dups (vedere struttura tipo semplificata come riportata in appendice tecnica al Principio 4/1 e al punto 8.4)

2. **Quesito:** se l'Ente va ad elezioni (12 giugno 2022), Caso A) di proclamazione immediata, o Caso B) di ballottaggio, quali sono le scadenze e gli adempimenti: per il Dup la scadenza 31/07/2022 slitta a settembre (Principio contabile progr., P.8), corretto? E la salvaguardia e l'assestamento a quanto?

Risposta: La G.C., ai sensi dell'art. 170 del Tuel deve proporre ordinariamente il Dup 2023-2025 al C.C., in quanto l'atto è un atto dell'Ente istituzione (non politico di per sé); poi, gli amministratori entranti, avranno certamente la possibilità di approvare variazioni/aggiornamenti al Dup in coerenza alle proprie Linee programmatiche di mandato.

DUP E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2022

Quesiti

3. **Quesito:** se il Dup non viene approvato entro il 31 luglio, l'Ente incorre in qualche sanzione?

Risposta: termine ordinario ma documento obbligatorio per iniziare la programmazione e la sessione di bilancio

4. **Quesito:** l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del periodo precedente (2021 sia libero che vincolato) in che maniera influisce sugli equilibri di bilancio? Cosa suggerite di fare qualora ci siano influenze sostanziali sugli equilibri di bilancio?

Risposta: applicazione avanzo legittimo, ma attenzione a equilibri di parte corrente, con attenzione agli equilibri prospettici

DUP E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2022

Quesiti

5. **Quesito:** in assenza di Documenti di programmazione di settore (Programma OO.PP, acquisti, personale, ecc.), allo stato attuale non elaborati e approvati, è corretto elaborare il Dup 2023-2025 sulla base del Dup 2022-2024 approvato in seconda e in terza annualità?

Risposta: No, occorre sempre aggiornare la programmazione o almeno darne atto.

6. **Quesito:** è possibile in fase di salvaguardia equilibri applicare l'avanzo libero per maggiori spese di energia elettrica e forniture di gas edifici comunali e in che misura?

Risposta: Sì, Decreto «Ucraina» e Faq RgS 1° giugno 2022, n. 49

DUP E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2022

Quesiti

7. **Quesito:** i risparmi del «*Fondone Covid-19*» possono essere usati per maggiori spese energetiche o solo per maggiori spese inerenti la fornitura di energia elettrica.

Con l'assestamento si può applicare avanzo disponibile per rincari bollette?

Risposta: Sì, Decreto «Ucraina» e Faq RgS 1° giugno 2022, n. 49, Ma tener conto anche di quanto previsto agli artt. 187 e 193, del Tuel

DUP E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2022

Quesiti

+ **Quesito:** qualora il Dup contenga gli argomenti trattati dalle delibere propedeutiche al bilancio (riparto proventi Cds., Piano triennale opere pubbliche, Piano triennale assunzioni, ecc.) è comunque obbligatorio adottare tali specifiche delibere?

Risposta: Il Decreto Mef 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato (Enti Locali con meno di 5.000 abitanti) indica la possibilità di fare un'unica deliberazione. Risulta quantomeno opportuno fare specifiche delibere la fine di permettere agevolmente anche la rintracciabilità delle stesse nelle banche dati degli atti del Comune.

DUP E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2022

Quesiti

+ **Quesito:** l'equilibrio e l'assestamento di bilancio entro il 31 luglio deve dare atto dell'approvazione o meno del rendiconto dell'esercizio 2021? Quali riflessi in caso di mancata approvazione del rendiconto entro la stessa data dell'assestamento?

Risposta: In linea teorica no; possibili riflessi potrebbero risultare dal fatto che sia stato applicato avanzo presunto al bilancio di previsione (non abbiamo la valutazione dell'effettiva esistenza dell'avanzo) e che al momento non sia ancora stata fatta la ricognizione dei residui al 31/12/n-1 (risulta opportuno almeno in questa sede procedere con il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/n-1 con valutazione aggiornata alla data odierna) e dei Fondi accantonati.
Da segnalare la sanzione temporanea del divieto di assunzioni.

DUP E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2022

Quesiti

+ **Quesito:** il Programma triennale opere pubbliche può essere allegato al Dup 2023/2025? Com'è possibile far approvare dal Consiglio Comunale una variazione del Programma triennale deliberata dalla Giunta Comunale? E' possibile fare una Nota di aggiornamento del Dup?

Risposta: Sì, come proposta della G.C.. Successivamente il C.C. potrà variarlo in sede di specifica approvazione o in sede di approvazione della Nota di aggiornamento del Dup (di cui è un allegato il Programma).

DUP E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2022

Quesiti

+ Quesito: con la salvaguardia degli equilibri bisogna fare anche l'assestamento di bilancio.

Risposta: Sì, adempimento prescritto dall'art. 175, comma 8, del Tuel, con la medesima scadenza del 31/7.



**IL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
E LA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giuseppe Vanni